



Città di Vigevano

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Contratto Collettivo Integrativo (CCI)

per la Dirigenza Area Funzioni Locali

Triennio 2024-2026

ANNUALITA' ECONOMICA 2025

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 sexies del Decreto Legislativo 165/2001, ai fini del controllo da parte del Collegio dei Revisori Contabili, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Le risorse che alimentano il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'area della dirigenza sono determinate in relazione ai canali di finanziamento previsti dal CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 16 luglio 2024.

L'analisi delle risorse presenti sul fondo

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 16/07/2024, in particolare la Sezione II "Dirigenti" e il Titolo IV "Trattamento economico", articolo 39 comma 1, prevede che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 57 del CCNL 17/12/2020 è stabilmente incrementato con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:

- 0,46 per cento a decorrere dal 01.01.2020;
- rideterminata nel 2,01 per cento a decorrere dal 01.01.2021

Con determinazione n. 1384/2024, si è provveduto all'applicazione del CCNL Area Funzioni Locali adeguando i valori annui della retribuzione tabellare e di posizione dei dipendenti interessati a partire dal 16/07/2024 in base agli incrementi previsti dagli articoli 37, 57 e 58 del suddetto CCNL.

Secondo le disposizioni del CCNL per il triennio 2019-2021 gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono:

- unico importo annuale;
- risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 della legge 449/1997, di cui all'articolo 24, comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001;
- importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'articolo 43 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
- Risorse destinate all'erogazione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato connesse ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (articolo).

Incremento del fondo risorse decentrate

L'articolo 33, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

La norma, finalizzata a creare più spazi assunzionali nei Comuni, prevede anche l'obbligo di adeguamento del limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017 fissato all'anno 2016 in caso di un maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31 dicembre 2018.

La nuova normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.

Le istruzioni della Ragioneria generale contenute nella nota Prot. 179877/2020 per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 34/2019 prevedono che occorre operare il conteggio, che andrà peraltro rivisto ogni anno, in due fasi ben distinte.

In un primo momento occorre determinare il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 quantificando il seguente rapporto:

- Al numeratore andrà posto il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018 (al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Decreto Legislativo 75/2017);
- al denominatore si dovrà indicare il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra. La Circolare non chiarisce se debbano essere considerati o meno i titolari di incarico ex articolo 110 1 comma: in prima applicazione, considerato che accedono al fondo, si ritiene, prudenzialmente, di considerare anche i dirigenti a tempo determinato ex articolo 110 1° comma: **n. 4.**

Tale operazione va fatta un'unica volta e restituirà il valore medio pro-capite (**QMP**) del 2018.

La Ragioneria generale afferma che il calcolo va fatto tenendo separati i dipendenti (cui si sommano le posizioni organizzative) e i dirigenti.

Le operazioni da compiere per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:

- stabilire il valore assoluto del fondo 2016 che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso): Euro 164.541,62
- determinare il valore assoluto dell'ammontare del trattamento accessorio del 2018: Euro 164.541,62
- dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dirigenti al 31.12.2018 (si determina così il valore medio pro-capite).

Euro 164.541,62

= QMP Euro 41.135,40

n. 4 dirigenti

- salvo in caso di riduzione di personale, per cui si farà riferimento al fondo 2016, si fa riferimento al valore medio pro-capite.

Se il numero di dirigenti è superiore il limite deve essere adeguato in proporzione al maggior numero di dipendenti, moltiplicando la quota media procapite per lo scostamento rilevato.

Pertanto, una volta definito il valore medio pro capite con riferimento al 2018, il fondo per il salario accessorio va considerato non più come una somma fissa e stabile ma soggetta a fluttuazioni anche nel corso di ogni singolo esercizio al verificarsi di eventuali assunzioni/cessazioni, al fine di mantenere, come da previsione normativa sopra richiamata, tale valore sempre costante (i principi contabili di cui agli allegati 4/2 e 5/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che impongono di "fotografare" la situazione in un determinato momento dell'anno sono ormai incompatibili con la nuova disciplina).

La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n.18/SEZAUT/2023/ QMIG ha stabilito che: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite dell'apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite».

Sezione III - Decurtazioni del fondo

L'articolo 23 del Decreto Legislativo 75/2017 che al comma 2, così recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione.

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale area dirigenza anno 2025

Riferimenti normativi		Descrizione sintetica	Importo in €
RISORSE STABILI			
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	a) Unico importo annuale consolidato nel quale confluiscono le risorse certe e stabili – negli importi certificati dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'Articolo 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001 nel rispetto del limite dell'Articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 - destinate alla retribuzione di posizione e risultato nell'anno precedente, <u>incluse quelle ulteriori stanziare dal questo contratto.</u> ARAN orientamento All_95: per l'individuazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati quantitativi contenuti nel Conto Annuale	106.773,54
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 56, comma 1	a) Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di una percentuale pari al 1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 (non soggetto al limite del salario accessorio) * Come sancito dall'Articolo 11 del Decreto Legge n. 135/2018 gli incrementi previsti dai nuovi contratti nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'Articolo 48 D.lgs. 165/2001 non rilevano ai fini del rispetto del limite dell'Articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017	4.150,00
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	c) Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (compresa la quota di tredicesima mensilità) Fino al 31 dicembre del 2020	1.269,13
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	c) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024	Articolo 39, comma 1	Unico importo consolidato a partire dall'anno 2021*	112.192,67

Triennio 2019-2021			
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 Triennio 2019-2021	Articolo 39, comma 1	Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 01.01.2021 di una percentuale rideterminata al 2,01 % da calcolarsi sul monte salari 2018 (non soggetto al limite del salario accessorio)	7.432,00
RISORSE VARIABILI			
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	b) Risorse previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'Articolo 43 della legge n. 449/1997, di cui all'Articolo 24, comma 3, del D.lgs. 165/2001	
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	d) Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'Articolo 60 del CCNL 2016-2018	
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	e) Risorse autonomamente stanziare per adeguare il fondo alle scelte organizzative e gestionali, in base alla capacità di bilancio entro i limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile. L'importo è costituito da € 57.768,08 medesimo importo autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 05/11/2020, ai sensi dell'Articolo 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999, mediante schede compilate dai dirigenti e validate dal Nucleo di Valutazione	57.768,08
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 2	e) Ulteriori risorse autonomamente stanziare per adeguare il fondo alle scelte organizzative e gestionali, in base alla capacità di bilancio entro i limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile.	
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 Triennio 2019-2021	Articolo 39, comma 1	Incremento fino allo 0,22% del monte salari dirigenza anno 2018 ai fini delle Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito (non soggetto al limite del salario accessorio) dal 2024	813,45
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 Triennio 2019-	Articolo 39, comma 1	Recupero Incremento fino allo 0,22% del monte salari dirigenza anno 2018 ai fini delle Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito. (non soggetto al limite del salario accessorio)	

2021		anni 2022-2023	
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34	Articolo 33, comma 2	Adeguamento in aumento per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018: € 41.135,40 QMP Anno 2024 59 cedolini	41.135,40
Decreto Legge 13/2023	Articolo 8 comma 3	Incremento, in base all'articolo 8, commi 3 e 4, del Decreto legge 24 febbraio 2023, della componente variabile dei fondi in misura non superiore al 5% della componente stabile del fondo dell'anno 2016 (PNRR) (non soggetta al limite del trattamento accessorio)	5.338,68
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	Articolo 57, comma 3	Incremento una tantum risorse finalizzate alla retribuzione di posizione non utilizzate integralmente nell'anno precedente. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (non soggetto al limite del salario accessorio)	
CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 Triennio 2019-2021	Articolo 41	Risorse destinate all'erogazione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato connesse ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (non soggetto al limite del salario accessorio)	3.000,00
Decurtazioni per rispetto limite 2016			1.268,64
TOTALE FONDO DIRIGENZA 2025			226.411,64

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo Ponte sottoposto a certificazione

Non sono previste poste da inserire nella presente sezione.

Sezione II- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità.

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

La liquidazione dei fondi avviene solo dopo che il Nucleo di Valutazione ha accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

Come è noto l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) impone all'ente di assicurare una riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenziale annualità 2025 si pone in un contesto in cui viene rispettato il principio posto dall'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007.

Modulo III – Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa

Verifica dei limiti al trattamento accessorio articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo stabile 2016 soggetto al limite/Unico importo annuale consolidato a partire dall'anno 2021 art. 57 comma 2 e art. 56 comma 1 * CCNL 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018	199.563,03	106.773,54
RIA		1269,13
Fondo variabile soggetto al limite	92.649,93	57.768,08
Decurtazioni 2011/2014	77.856,50 di cui 50.352,27 stabile	
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	18.054,47 di cui 10.677,35 stabile	
Decurtazioni operate ai sensi dell'Articolo 6 bis di cui al D.lgs 165/2001	31.759,88 di cui 31.759,88 stabile	
Fondo complessivo risorse decentrate	164.542,11	165.810,75

soggette al limite		
Risorse stabili NON sottoposte al limite CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018. 0,53% monte salari 2015	4150	
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Articolo 33 comma 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016 e Articolo 8 comma 3 Decreto Legge n.13/2023	41.135,40	41.135,40
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE Articolo 23 comma 2 Decreto Legislativo 75/2017	209.827,51	211.096,15
Decurtazioni per rispetto limite 2016		- 1.268,64
Risorse stabili NON sottoposte al limite CCNL area dirigenza Funzioni Locali 17 dicembre 2020 Triennio 2016-2018. 0,53% monte salari 2015		4150
Risorse stabili NON sottoposte al limite CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 triennio 2019-2021 Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 01.01.2021 di una percentuale rideterminata al 2,01 % da calcolarsi sul monte salari 2018		7.432,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 triennio 2019-2021 Incremento fino allo 0,22% del monte salari dirigenza anno 2018 ai fini delle Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito (non soggetto al limite del salario accessorio) dal 2024		813,45
Decreto Legge 24/03/2023, art. 8, commi 3 e 4, PNRR, non sottoposte a limite		5338,68
Risorse variabili NON sottoposte al limite CCNL area dirigenza Funzioni Locali 16 luglio 2024 triennio 2019-2021 Recupero Incremento fino allo 0,22% del monte salari dirigenza anno 2018 (non soggetto al limite del salario accessorio) anni 2022-2023		1.626,90
Risorse variabili NON sottoposte al limite		3.000,00
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		€ 226.411,64

Risulta rispettato il disposto di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017 in quanto i fondi di cui alla presente Relazione non sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

In sostanza la retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare, diventa un trattamento economico fisso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, il cui obbligo discende direttamente dal contratto collettivo e pertanto l'impegno di tali somme avviene all'atto dell'approvazione del bilancio a norma dell'articolo 183 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La destinazione delle risorse sul fondo

Le risorse del fondo dirigenti sono utilizzabili sia per la retribuzione di posizione che per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane
Programmazione e Partecipate

F.to Dottor Giorgio Fazio